



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 05/09/2023 Protocollo N° 0480364 Class: Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Trasmissione Nota ministeriale DGISAN 34848 del 31/08/2023 - Ulteriori indicazioni in merito al rintraccio delle carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) – aggiornamento ed integrazione della circolare 0034361- 28/08/2023-DGISAN-MDS-P.

PEC

Ai Responsabili dei SIAOA
delle AULSS del Veneto

e, p.c. ai Responsabili SSA, SIAPZ, SIAN
delle AULSS del Veneto

Area Sanità e Sociale
Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport

Comandi CCNAS Padova e Treviso

Ministero della Salute
DGSAF
DGISAN

Alle Associazioni di categoria

Oggetto: Trasmissione Nota ministeriale DGISAN 34848 del 31/08/2023 - Ulteriori indicazioni in merito al rintraccio delle carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) – aggiornamento ed integrazione della circolare 0034361-28/08/2023-DGISAN-MDS-P

Si trasmette in allegato la Nota ministeriale di cui in oggetto, in riferimento alla quale vengono forniti alcuni chiarimenti applicativi.

Si sottolinea che la nota dispone che le comunicazioni di rintraccio e ritiro dei prodotti avvengano utilizzando la rete RASFF e attivando una notifica di “assistenza amministrativa” tramite il sistema iRASFF.

A tal proposito si precisa che l’AULSS 9 Scaligera dovrà attivare l’Assistenza Amministrativa originaria per lo stabilimento CE IT 773M indicando come misura:

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare
Rio Novo - Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel: 041 2791304-1382 – Fax: 041 2791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it



- a) esclusivamente per le liste relative a carni e/o prodotti derivati dall'allevamento infetto, la misura del "ritiro" con distruzione delle carni e dei prodotti ricadenti nella casistica di cui al punto 1 della nota ministeriale, con destinazione a categoria 2, secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1069/2009;
- b) per le altre liste di distribuzione, riferite a carni e/o prodotti derivati entrati in contatto, vale a dire in situazioni di effettiva commistione tra le carni provenienti da animali dell'allevamento infetto e altre, es miscelazione, macinazione, ecc. indicare la misura del "ritiro e blocco", e il destino di tali matrici dovrà essere individuato a valle, anche effettuando una analisi del rischio, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Le altre AUSL coinvolte a valle, sia dall'assistenza amministrativa attivata da Modena, sia da quelle attivate dalla Regione Lombardia e Veneto e da eventuali successivi follow-up delle medesime, dovranno gestire il destino del prodotto secondo le indicazioni sottoriportate.

- c) Si precisa inoltre che le Autorità competenti locali, sia in fase di attivazione dell'assistenza amministrativa originaria, sia degli eventuali follow-up, dovranno darne comunicazione attraverso la rete di posta elettronica RASFF al punto di contatto della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Salute e delle eventuali autorità competenti locali e regionali coinvolte. Il coinvolgimento di eventuali altre regioni o provincie autonome sarà gestito direttamente dal Ministero della Salute

A. Prodotti di cui al punto 1 (carni e/o prodotti derivati da partite di animali dell'allevamento infetto)
(Prodotti che rappresentano un livello di rischio più elevato, e che devono sicuramente essere oggetto della "localizzazione" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2021/687)

Le carni fresche e i prodotti rispondenti alle caratteristiche di cui sopra devono essere sottoposti a rintraccio e gestiti secondo le seguenti modalità:

- Nel caso in cui i prodotti siano già stati sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. UE 2021/687 – Allegato VII, gli stessi possono essere liberalizzati per la commercializzazione nel territorio nazionale e comunitario.
- Nel caso di prodotti in corso di stagionatura, ottenuti da pezzi anatomici interi (es. prosciutti in osso) per i quali sia possibile identificare con certezza i tagli riconducibili all'allevamento 190PV004, è possibile procedere alla segregazione e distruzione dei suddetti pezzi, consentendo per gli altri, la prosecuzione del trattamento di stagionatura fino a soddisfare i requisiti previsti dal Reg UE 2021/687 – Allegato VII
- Le carni fresche ed i prodotti trasformati, per i quali non sia possibile garantire il soddisfacimento delle condizioni di cui sopra, dovranno essere destinati alla distruzione secondo le modalità sottoriportate.

B. Prodotti di cui al punto 2 (carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da allevamenti diversi da quello di cui al precedente punto, ma entrati in contatto con animali provenienti dall'allevamento infetto presso gli impianti di macellazione nelle medesime giornate di macellazione) e disinfezione/sanificazione in grado di disattivare il virus della PSA

e

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare

Rio Novo - Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel: 041 2791304-1382 – Fax: 041 2791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it



prodotti di cui al punto 4 (carni e/o prodotti entrati in contatto con quelle di cui ai precedenti punti durante qualsiasi movimentazione)

(Prodotti ottenuti da animali diversi di quelli di cui all'allevamento infetto, per i quali esiste un basso rischio di contatto, limitato nel tempo)

- Nel caso in cui i prodotti siano già stati sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg UE 2021/687 – Allegato VII, gli stessi possono essere liberalizzati per la commercializzazione senza ulteriori restrizioni.
- Nel caso di prodotti sottoposti ad un trattamento termico di almeno 60°C per 30 minuti, che soddisfa i requisiti di inattivazione del virus della PSA definito nel [Manuale operativo delle Pesti suine emesso dal Ministero della Salute \(Rev 3 Dic 2022\)](#), gli stessi possono essere liberalizzati alla commercializzazione sul territorio nazionale e comunitario, con esclusione dell'Export verso Paesi Terzi.

Nel caso in cui, sulla base delle valutazioni di cui sopra, i prodotti debbano essere destinati alla distruzione, l'AULSS competente predispone apposito provvedimento secondo lo schema già trasmesso per vie brevi dalla scrivente. Il valore delle carni/ prodotti per le quali viene disposto tale provvedimento è indennizzabile all'80% secondo quanto previsto dalla legge 218/1988. Le spese di distruzione sono a carico dell'AULSS, per cui la ditta di rendering dovrà emettere fattura a carico della medesima. Lo stabilimento di destinazione fornirà infine evidenza allo speditore relativamente al ricevimento della merce e alla esecuzione del relativo trattamento.

Cordiali saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE
La Direttrice
- Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena -

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena

Tel: 041 2791382-1304

E-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Uffici 2 e 8

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

0034848-31/08/2023-DGISAN-
MDS-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento
Assessorato all'Agricoltura P.A. Bolzano
Servizi Veterinari

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato Generale della Sanità
stamadifesa@postacert.difesa.it

e p.c.

Commissario straordinario alla peste suina
africana
segr.cpspa@sanita.it

Centro di riferimento nazionale per lo studio
delle malattie da pestivirus e da asfivirus
(Cerep)
cerep@izsum.it

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
I.ZZ.SS.

Associazioni di Categoria
(settore carni)

PEC

Oggetto: Ulteriori indicazioni in merito al rintraccio delle carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) – aggiornamento ed integrazione della circolare 0034361-28/08/2023-DGISAN-MDS-P

A seguito della riunione dell'unità di crisi centrale (UCC) del 29 u.s. e, relativa alla segnalazione di un focolaio accertato per virus della PSA presso l'allevamento 190PV004 in provincia di Pavia, si ritiene, nell'intento di contribuire all'attuazione delle misure di contenimento della malattia, porre in essere tutte le azioni finalizzate al principio di massima precauzione, tra cui il rintraccio e ritiro delle carni e dei prodotti derivati dagli animali infetti e di quelli macellati in analoghe condizioni.

Nel corso della medesima riunione si è preso atto che le regioni coinvolte hanno intrapreso le attività necessarie per procedere al rintraccio di carni e prodotti secondo i criteri già identificati nella circolare 0034361-28/08/2023-DGISAN-MDS-P in materia di export e ricadenti nelle casistiche come di seguito dettagliate:

1. carni e/o prodotti derivati da partite di animali dell'allevamento infetto;

2. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da allevamenti diversi da quello di cui al precedente punto ma entrati in contatto con animali provenienti dall'allevamento infetto presso gli impianti di macellazione nelle medesime giornate di macellazione;
3. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da altre strutture, incluse le stalle di sosta, nelle quali gli animali macellati sono entrati in contatto con quelli provenienti dall'allevamento infetto.
4. carni e/o prodotti entrati in contatto con quelle di cui ai precedenti punti durante qualsiasi movimentazione

Sentito il Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP), sui suddetti criteri si chiarisce quanto segue:

- in merito al punto 2, la giornata di macellazione può essere circoscritta prendendo in considerazione le partite di suini provenienti dall'allevamento infetto e quelle macellate successivamente escludendo le precedenti laddove sia disponibile l'evidenza della segregazione delle carcasse di queste ultime nel tempo e nello spazio;
- in merito al punto 3, è possibile escludere le carni derivanti dai suini ricadenti nel presente criterio laddove è possibile dimostrare l'assenza di contatto diretto e/o l'assenza di un tempo di contatto utile a sviluppare viremia prima della macellazione considerando che il periodo di incubazione minimo del virus della PSA è di 4 giorni circa¹;
- in merito al punto 4, si precisa che per contatto si intendono situazioni in cui sia avvenuta una effettiva commistione tra gli stessi, ad esempio miscelazione/macinazione, senza includere in tali casistiche prodotti presenti nelle medesime strutture ma opportunamente separati nello spazio da altre produzioni.

Si conferma che la data da cui far partire i rintracci (data sicura) è determinata considerando i seguenti elementi:

- l'inizio di episodi di mortalità anomala presso l'allevamento o data presunta di ingresso della malattia nell'allevamento; cui aggiungere
- il periodo massimo di incubazione del virus della PSA. In *Sus scrofa* è di 15 giorni, in accordo con il codice degli animali terrestri dell'Organizzazione Mondiale della Salute Animale (WOAH)².

Allo stato attuale, in base alle informazioni finora condivise dalle Regioni e Province autonome, ed ai risultati preliminari delle indagini epidemiologiche, risulta che gli animali provenienti dall'allevamento 190PV004 nel periodo successivo al 15 luglio (data identificata come sicura) sono stati macellati nelle giornate:

- 4 e 11 agosto u.s. presso il macello CE IT 544M (Lombardia)
- 21 agosto u.s presso il macello CE IT 791M (Emilia-Romagna)
- 23 agosto u.s presso il macello CE IT 773M (Veneto)

¹ https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf

² For the purposes of the *Terrestrial Code*, the *incubation period* in *Sus scrofa* shall be 15 days. CHAPTER 15.1. Article 15.1.1. https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chapitre_asf.htm

Le comunicazioni di rintraccio e ritiro dei prodotti distribuiti ad altre Regioni e Province Autonome e/o ad altri Stati membri devono essere comunicate al Ministero della Salute, utilizzando la rete RASFF e attivando una notifica di assistenza amministrativa, tramite il sistema iRASFF (<https://webgate.ec.europa.eu/irasff>), classificando la notifica come: non conformità e potenziale rischio per la salute animale.

Sarà cura di codesti Assessorati assicurare che le autorità competenti locali dispongano:

- il ritiro con distruzione delle carni e dei prodotti ricadenti nella casistica di cui al punto 1, con destinazione a categoria 2 di cui al Reg. (CE) 1069/2009
- ritiro e blocco per le carni ed i prodotti ricadenti nella casistica di cui al punto 2, 3 e 4. Il destino di tali matrici dovrà essere individuato anche effettuando un'analisi del rischio che, ove necessario potrà trovare il supporto degli osservatori epidemiologici regionali.

Fatto salvo quanto previsto per le casistiche di cui al punto 1, non saranno oggetto di rintraccio e ritiro dal mercato i prodotti e i semilavorati sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA in accordo con l'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per i quali l'autorità competente locale abbia evidenza dei processi produttivi condotti.

Tenuto conto di quanto sopra, le carni ed i prodotti per i quali è possibile escludere l'obbligo di rintraccio secondo la presente circolare possono essere destinati all'esportazione verso i Paesi Terzi laddove il certificato concordato dall'Italia con il Paese Terzo non preveda requisiti più restrittivi.

Inoltre, si conferma che non sono oggetto di sospensione della certificazione i prodotti sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA in accordo con l'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per i quali l'autorità competente locale abbia evidenza che i processi produttivi garantiscono la totale segregazione delle partite oggetto di certificazione rispetto alle materie prime possibilmente infette introdotte nello stabilimento.

Infine, limitatamente ai casi in cui gli accordi con il Paese Terzo non consentono la compresenza di prodotti idonei con prodotti ottenuti da animali provenienti da zone infette e/o soggette a restrizione per PSA, la sospensione della certificazione può essere revocata nel momento in cui presso l'azienda non siano più presenti suddetti prodotti non idonei e sia possibile dimostrare la segregazione nel tempo e nello spazio nel periodo di compresenza.

Si prega di trasmettere urgentemente la presente a tutti i servizi veterinari locali.

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN
dott. Ugo DELLA MARTA



UGO DELLA
MARTA
31.08.2023
17:02:21
UTC

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF
dott. Pierdavide LECCHINI



Referenti

Nicola Santini Ufficio 2 DGISAN

n.santini@sanita.it

Mario Massaro Ufficio 8 DGISAN

m.massaro@sanita.it